Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 33 del 10 febbraio 1953

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 febbraio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. **39.**

Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39.

Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 9 febbraio 1952, n. 49, il quale delega il Governo della Repubblica a procedere entro un anno dalla sua entrata in vigore, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse automobilistiche e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati;

Ritenuto che la legge 9 febbraio 1952, n. 49, è entrata in vigore il 13 febbraio 1952;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare appositamente costituita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche che, firmato dal Ministro per le finanze, è pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 19. — PALLA

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

CAPO I

DELL'APPLICAZIONE E DELLA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA

Art. 1.

Oggetto della tassa

La circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi sono soggette alle tasse stabilite dagli articoli seguenti e dalle annesse tariffe.

Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 5 (1° comma).
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 1.

Art. 2.

Determinazione della tassa

Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate:

a) alla cilindrata determinata in cm^3 per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri;

b) alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalità di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;

c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;

d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose;

e) alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata.

La tassa è stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi.

Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione.

Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 6 (1° comma).
Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 2 (1° comma).
Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 4 e 10 (1° comma).
Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 2 (1° comma).
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, artt. 3, 4 e 8.

Art. 3.

Determinazione della potenza ai fini fiscali

La potenza dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi, agli effetti della liquidazione della tassa, viene determinata, tralasciando la frazione di cavallo vapore eventualmente risultante, adottando le seguenti formule:

1) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a ciclo Diesel a quattro tempi

$$CV = 0{,}08782\ n\ V^{0{,}6541}$$

dove:

n = numero dei cilindri;

V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espresso in cm^3

Nei motori a ciclo Otto la formula si intenderà che sia applicabile anche quando venga impiegato — invece della benzina — il petrolio, l'alcool ed altri combustibili.

Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 7.

2) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a ciclo Diesel a due tempi, i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1,4.

3) Per i motori a vapore a doppio effetto:

a) se a semplice espansione:

$$CV = 2\, n\, P\, D^2\, C\, N$$

in cui:

n = numero dei cilindri;

P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in kg. per cm². Per le caldaie Serpollet si assumerà $P=50$;

D = diametro dello stantuffo in metri;

C = corsa dello stantuffo in metri;

N = numero dei giri del motore per minuto primo alla velocità di regime. Come semplice indicazione può ritenersi che vari da 250 a 300.

Per i motori a semplice effetto, la potenza è metà di quella risultante dalla formula;

b) se a duplice espansione:

$$CV = 2n_1\, (P - p)\, D^2\, C\, N + 2n_2\, p\, d^2\, C\, N$$

in cui:

n_1 = numero dei cilindri ad alta pressione;

p = pressione del vapore all'uscita del cilindro ad alta pressione in kg. per cm²:

D = diametro dello stantuffo ad alta pressione in metri;

n_2 = numero dei cilindri a bassa pressione;

d = diametro dello stantuffo a bassa pressione in metri;

$P\ C\ N$ — come alla lettera *a*).

Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli in cui i cilindri, per dispositivi speciali, possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applicherà la formula *a*) per ciascuno dei cilindri e la potenza del motore sarà la somma delle potenze dei singoli cilindri.

4) Per i motori elettrici con eccitazione in serie:

$$CV = \frac{1,1}{1000}\, V\, A \qquad \text{(per ciascun motore)}$$

in cui:

V = tensione massima iniziale di scarica in volt che permette di ottenere il combinatore (controller) mediante l'aggruppamento degli accumulatori;

A = intensità di corrente, in ampère, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore e quando il motore gira alla velocità di regime.

Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si potrà usare la formula:

$$CV = \frac{3,5}{1000}\, n\, S$$

in cui:

n = numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse;

S = area in dm² della faccia di una piastra.

5) Per i motori aventi ciclo diverso dal ciclo Otto e dal ciclo Diesel, per i motori di navigazione ad olio pesante a due o a quattro tempi, per i motori a vapore di costruzione o tipo eccezionali si provvederà mediante accertamento diretto alla determinazione della potenza agli effetti della liquidazione della tassa, in difetto di certificati di prove regolarmente eseguite, a cura del Ministero dei Trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e a spese degli interessati.

Per potenza sarà ritenuta quella di massimo rendimento termico-meccanico del motore.

Art. 4.

Pagamento della tassa

Il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato presso gli Uffici del registro.

Il Ministro per le Finanze ha facoltà di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione di tutte le tasse di circolazione e dei tributi annessi, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto. In tale caso il pagamento della tassa deve essere eseguito presso gli Uffici esattori dell' A.C.I.

Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 10 (1° comma).
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 17.

Art. 5.

Modalità di pagamento della tassa per gli autoveicoli

La tassa di circolazione è stabilita in ragione di anno solare.

Salvo quanto disposto dall'articolo seguente, il relativo pagamento deve essere eseguito in una delle seguenti forme:

a) per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione di un ventesimo dell'ammontare del tributo dovuto:

b) per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre;

c) per periodi bimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre e 1° novembre;

d) per il rimanente periodo dell'anno, in caso che la circolazione abbia inizio nel corso dell'anno stesso, con il pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri fino al 31 dicembre calcolati come alla precedente lett. *c*).

La tassa non può essere corrisposta in misura inferiore ad un bimestre e quando presenta una frazione di cinque lire, questa viene arrotondata in eccesso a lire cinque.

Per i veicoli già circolanti il pagamento della tassa può essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi sopraindicati: per gli altri il tributo deve essere assolto prima che entrino in circolazione.

Regio decreto-legge 29 luglio 1938, numero 1121, art. 2 (5° comma).
Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 7 e 9.

Art. 6.

Modalità di pagamento della tassa per i motoveicoli

La tassa per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere corrisposta in unica soluzione, con detrazione all'atto del pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri già decorsi dall'inizio dell'anno solare. Il pagamento del tributo per l'intero anno solare dà diritto alla riduzione di 1/20 del suo ammontare.

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 11.

Art. 7.

Tassa per uso diverso del veicolo

L'autoveicolo o l'autoscafo, che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello per il quale fu pagata la tassa, è soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importa una tassa maggiore.

Nel caso inverso resta ferma la tassa già corrisposta.

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 12 (1° e 2° comma).

Art. 8.

Tassa per autoveicoli in temporanea importazione

Le autovetture ed i motocicli ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, decorso il periodo di tre mesi di franchigia di cui al successivo art. 18, possono circolare in Italia anche per altri nove mesi contro pagamento, presso qualsiasi Ufficio esattore, di un

Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 44, art. 2 (2°, 3°, 4° e 5° comma).
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 16.

dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al dodicesimo mese. Ogni frazione di mese si computa per un mese intero.

Le autovetture ed i motocicli, non riesportati alla scadenza di un anno, si considerano nazionalizzati e non possono circolare in Italia senza il pagamento della normale tassa di circolazione.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli autoscafi esteri ad uso privato, temporaneamente importati ed adibiti al trasporto di persone.

Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli autocarri adibiti al trasporto di merci, nonchè i relativi rimorchi importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione di essi.

Il trattamento tributario di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato.

Art. 9.

Supplementi di tassa

Per le riscossioni dei supplementi di tassa si applicano le disposizioni della legge di registro, e sono rilasciate speciali bollette sprovviste di disco-contrassegno.

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 16.
Regio decreto 1° marzo 1934, n. 338, art. 1 (2° comma).

Art. 10.

Versamento e ripartizione del provento del tributo

Il provento delle tasse di circolazione è versato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Con decreto del Ministro per il Tesoro viene quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze un fondo pari ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi.

Con decreto del Ministro per le Finanze tale fondo è ripartito a favore delle Provincie, per metà in proporzione della superficie e per metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia.

I Comuni non possono imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati dal presente Testo Unico.

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 18.
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 2.

CAPO II

DEI DISCHI-CONTRASSEGNO

Art. 11.

Elementi del disco-contrassegno

All'atto del pagamento della tassa l'Ufficio esattore annota gli estremi del versamento sul documento di circolazione. Tale annotazione costituisce la sola prova dell'avvenuto pagamento del tributo.

L'Ufficio consegna inoltre al contribuente un disco-contrassegno con la firma di chi lo rilascia, il numero della targa di riconoscimento del veicolo, l'importo di tassa pagato, l'anno di validità, il mese di scadenza e i numeri che contraddistinguono la bolletta e il bollettario.

Le varie specie di dischi-contrassegno e le relative caratteristiche sono riportate nell'allegato n. 3 del presente Testo Unico.

Il Ministro per le Finanze può variarne annualmente i caratteri ed il colore del fondo.

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 11 (3° comma).
Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1683, art. 4.
Regio decreto 1° marzo 1934, n. 338, artt. 2 e 3.
Decreto Ministeriale 30 novembre 1948.
Decreto Ministeriale 30 novembre 1950.

Art. 12.

Apposizione del disco-contrassegno

A cura degli interessati e sotto la loro responsabilità, i dischi-contrassegno di cui al precedente art. 11 devono essere fissati in modo ben visibile e dentro apposita custodia, come appresso:

a) sulla parte anteriore, esclusi i fari, per gli autoveicoli e i motocicli di ogni specie;

b) sulla ruota del timone, per gli autoscafi.

Per gli autoveicoli con rimorchio i rispettivi dischi devono essere applicati sulla parte anteriore della motrice, esclusi i fari.

Regio decreto 1° marzo 1934, n. 338, art. 5 (1° comma).
Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 3.

Art. 13.

Obbligatorietà del disco-contrassegno

Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi circolanti o stazionanti su strade, aree od acque pubbliche devono essere sempre muniti del disco-contrassegno applicato nel modo prescritto. E' fatta eccezione per i veicoli che non siano in istato di efficienza.

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 11 (5° e 6° comma).

Art. 14.

Disco-contrassegno per velocipedi a motore

Il disco-contrassegno dei velocipedi con motore ausiliario deve portare la firma di chi lo rilascia, il numero di individuazione del motore, l'anno di validità, l'importo della tassa pagata, i numeri che contraddistinguono la bolletta e il bollettario, e costituisce l'unica prova dell'avvenuto pagamento del tributo.

Il Ministro per le Finanze può istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco.

Regio decreto 4 dicembre 1930, numero 1683, art. 4.
Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 3, (2° e 3° comma).

Art. 15.

Disco-contrassegno per gli autoveicoli esenti da tassa

Gli autoveicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione devono essere muniti dello speciale disco-contrassegno di cui all'allegato n. 3 del presente Testo Unico.

Sono esclusi da tale obbligo i veicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento previste dall'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile.

Per ottenere il disco di esenzione, deve essere presentata domanda all'Intendenza di Finanza della provincia nella quale è immatricolato l'autoveicolo, con l'indicazione del nome del proprietario o possessore, degli estremi di individuazione dell'autoveicolo, e con la specificazione del titolo in base al quale è chiesta l'esenzione. Insieme con la domanda devono essere esibiti la licenza di circolazione ed i documenti giustificativi dell'esenzione.

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 14 (3° comma).
Regio decreto 1° marzo 1934, n. 338, artt. 5 (2° e 3° comma) e 6.

Art. 16.

Certificato sostitutivo del disco-contrassegno

Nel caso che il disco-contrassegno siasi accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la competente Intendenza di Finanza può rilasciare un certificato attestante l'avvenuto pagamento della tassa, su motivata istanza in carta da bollo, sottoscritta personalmente dall'interessato.

Insieme alla domanda l'interessato deve esibire il documento di circolazione, ed eseguire il pagamento del diritto fisso di cui al n. 1 della annessa tariffa *H*

L'Intendenza di Finanza, esperite opportune indagini, redige il certificato e lo trasmette al competente Ufficio esattore, il quale

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 13.
Regio decreto 1° marzo 1934, n. 338, art. 7.

ne annota gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento e consegna poi il certificato stesso all'interessato.

Non si fa luogo a rilascio del certificato sostitutivo del disco-contrassegno per i velocipedi con motore ausiliario.

CAPO III

Delle esenzioni

Art. 17.

Esenzioni permanenti

Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;

c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei Trasporti o dal Ministero della Marina Mercantile;

d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;

e) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio;

f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;

g) a condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia;

h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa;

i) i motori fuori bordo di potenza non superiore ai 6 CV applicati a natanti.

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, artt. 8 (3° comma) e 14.
Legge 9 agosto 1948, n. 1077, art. 3.
Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 6.
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 12 (1° comma).

Art. 18.

Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione

Le autovetture ed i motocicli ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per tre mesi, a decorrere dalla data della loro temporanea importazione.

Il periodo di esenzione è calcolato tenendo conto, entro i limiti di un anno, della somma degli effettivi periodi di soggiorno in Italia, i quali debbono risultare dalle annotazioni apposte dagli uffici doganali nei documenti rilasciati da Enti turistici debitamente autorizzati.

Il trattamento tributario stabilito dal presente articolo è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore del veicolo temporaneamente importato.

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 15 (1° e 5° comma).
Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 44, art. 2 (1° comma).

Art. 19.

Esenzione semestrale per autovetture nuove di fabbrica

Le autovetture nuove di fabbrica di produzione nazionale adibite al trasporto di persone sono esentate dal pagamento della

Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 10.

tassa di circolazione per tre bimestri, compreso quello dell'entrata in circolazione, a decorrere dalla data della prima immatricolazione.

Le autovetture ammesse al predetto beneficio, per poter circolare nel periodo di esenzione, debbono corrispondere il diritto fisso di cui al n. 2 della annessa tariffa *H*.

Art. 20.

Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici

Gli autoveicoli nuovi di fabbricazione italiana azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo.

Il periodo di durata dell'esenzione è annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, art. 12 (1° e 2° comma).

CAPO IV

Delle riduzioni e delle agevolazioni

Art. 21.

Autocarri e rimorchi costruiti ai sensi dell'art. 1 *del regio decreto-legge* 14 *luglio* 1937, *n.* 1809

Gli autocarri e rimorchi costruiti in conformità di quanto previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809, hanno diritto per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data del collaudo, alla riduzione del 60 % sull'ammontare della tassa annua di circolazione, di cui alla annessa tariffa *F*

Sulla licenza di circolazione il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve annotare il periodo di durata della riduzione e la dichiarazione di conformità.

Regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, art. 4, lett. *b*).

Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, art. 8 (1° comma).

Art. 22.

Autoveicoli destinati a speciali trasporti

Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio e i carribotte per la vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 %.

Decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, art. 4.

Art. 23.

Tassa sulla circolazione di prova

La circolazione di prova di cui all'art. 73 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è soggetta al pagamento delle tasse previste al n. 3 della annessa tariffa *H*

Il concessionario ha l'obbligo di restituire alla Prefettura la targa di prova entro dieci giorni dalla scadenza della concessione.

Decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, art. 12 (3° comma).

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 4.

Art. 24.

Riduzione della tassa sulla circolazione di prova

E' concessa la riduzione del 60 % sulle tasse di cui al precedente articolo alle fabbriche nazionali di autoveicoli, di autoscafi e di carrozzerie.

La stessa riduzione è accordata ai rappresentanti delle dette fabbriche ed ai concessionari per la vendita di autoveicoli ed autoscafi, a condizione che:

a) la rappresentanza o la concessione di vendita sia stata loro conferita con mandato espresso della casa fabbricante;

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 19 (4° comma).

Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, art. 5.

Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, art. 6.

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 4 ((2° comma).

b) abbiano una propria officina di riparazioni;

c) siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile non solo per il reddito relativo al contratto di rappresentanza o di concessione, ma anche per quello derivante dall'esercizio della propria officina di riparazioni.

Analoga riduzione è concessa alle officine di riparazione di autoveicoli aventi almeno 12 operai fissi.

Non compete alcuna riduzione di tassa per la circolazione di prova dei velocipedi con motore ausiliario.

Art. 25.

Circolazione alternativa di rimorchi

La circolazione dei rimorchi alternativamente trainati dalla stessa motrice è soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il rimorchio di maggiore portata.

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 14.

Previo accertamento tecnico da parte del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, tale agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

1) appartenenza allo stesso proprietario dell'autocarro e dei rimorchi;

2) annotazione sulla licenza di circolazione dell'autocarro, a cura dello stesso Ispettorato, degli estremi delle targhe di riconoscimento dei rimorchi di cui è consentito il traino alternativo ai sensi del presente articolo.

Art. 26.

Trasporto di autovetture e di motocicli nuovi di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri e motocarri nuovi di fabbrica

Il trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri e motocarri pure nuovi di fabbrica, muniti di foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è soggetto alla tassa di cui al n. 4 della annessa tariffa *H*

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 15.

Sul foglio di via devono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate.

Art. 27.

Trasporti eccezionali di persone su autocarri

Per scopi di istruzione, igiene, beneficenza e per altri motivi di pubblico interesse, per congressi, riunioni ed altre manifestazioni, per gite di società atletiche e sportive — specie ove difettino gli ordinari mezzi di locomozione — l'autorità politica, ove non ostino motivi di ordine pubblico, può autorizzare con speciale permesso di durata non superiore a cinque giorni il trasporto di persone su autocarri.

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 27.

Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 11.

Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa e al nulla osta dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale deve accertare anche l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato dal richiedente.

Art. 28.

Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali

Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto di persone o di cose, purchè non contemporaneo, a mezzo di autocarri di loro proprietà, quando si tratti di provvedere al

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, artt. 5 e 6.

trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza o da un centro di raccolta al posto di lavoro o viceversa.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa dal Prefetto su istanza delle aziende interessate corredata:

a) di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessità per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione;

b) della certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativa all'idoneità dell'autocarro all'uso particolare cui s'intende destinarlo, con indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate.

Art. 29.

Condizioni per ottenere l'autorizzazione

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 7.

Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:

1) il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;

2) l'itinerario che l'autocarro è autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;

3) le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso può essere effettuato.

Il Prefetto può, per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare l'autorizzazione.

Nelle provincie nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza è devoluta al Commissario del Governo, e, dove questo manchi, al Questore.

Art. 30.

Misura della iassa

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 8.

Per i trasporti di cui al precedente art. 28 deve essere corrisposta la tassa di circolazione prevista al n. 5 della annessa tariffa H, per ciascuna delle persone trasportabili, indipendentemente dall'effettivo uso della speciale autorizzazione.

Nei riguardi degli autocarri da adibire ai trasporti di cui trattasi, dovranno risultare osservate le disposizioni della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e dovrà essere corrisposta la tassa di circolazione per il trasporto di cose, in base alla tariffa *F* allegata al presente Testo Unico.

Art. 31.

Autobus adibiti ai servizi di linea postali e non postali

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 13.

Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di linea postali e non postali possono circolare promiscuamente sulle linee stesse, mediante il pagamento della tassa di circolazione in misura proporzionale fra la percorrenza annuale complessiva di detti autoveicoli sulle linee postali e quella sulle linee non postali.

Art. 32.

Autoveicoli adibiti ad uso speciale

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 3 (3° comma).

L'elenco degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose, di cui alla lettera *A*) della annessa tariffa *I*, può essere aggiornato con decreto del Ministro per le Finanze, di intesa con quello per i Trasporti.

Art. 33.

Autoambulanze

Le autoambulanze sono soggette al pagamento della tassa di circolazione di cui alla lett. B) della annessa tariffa *I*, a condizione che siano munite di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose.

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 3 (5° comma).

Art. 34.

Corse fuori linea di autobus

Le domande per ottenere il permesso al trasporto di viaggiatori fuori linea con autobus adibiti a servizi pubblici di linea regolarmente concessi o autorizzati, con o senza l'onere del servizio postale, debbono essere inoltrate al competente Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il permesso dell'Ispettorato non può essere di durata superiore a cinque giorni, ed è soggetto al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 29 (2° comma).

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 10.

CAPO V

DELLE VIOLAZIONI E DELLE NORME DI PROCEDURA

Art. 35.

Sanzioni

Per le infrazioni alle disposizioni del presente Testo Unico si applicano le sanzioni previste dalla tabella allegato n. 2.

Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 20.

Decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, artt. 9, 10, 11, 12 e 13.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208.

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 9.

Art. 36.

Contraffazione dei contrassegni

Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 22 ((3° comma).

Art. 37.

Repressione delle violazioni

Per la repressione delle violazioni alle norme del presente Testo unico si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 23.

Art. 38.

Organi cui è demandato l'accertamento delle violazioni

Agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni alle norme del presente Testo Unico è anche demandato:

all'Arma dei carabinieri;

ai funzionari all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento della Direzione generale delle tasse ed II. II. sugli Affari e degli Uffici da questa dipendenti; dell'Amministrazione delle dogane ed II II; degli Uffici di questura e di altri uffici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza; degli uffici dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; degli Uffici del genio civile; delle Amministrazioni provinciali; delle Amministrazioni comunali;

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 26.

al personale delle capitanerie di porto;
al corpo delle guardie forestali;
alle guardie di polizia urbana (guardie municipali);
alle guardie campestri e alle altre guardie o agenti giurati dei Comuni e delle Province;
alle guardie daziarie;
ai cantonieri delle strade nazionali;
ai cantonieri ferroviari;
alle guardie dei tratturi;
ai cantonieri delle strade provinciali;
ai cantonieri delle strade comunali.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente Testo Unico sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Art. 39.

Controversie relative all'applicazione del tributo

Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 24.

I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione della tassa di circolazione sono decisi dalle Intendenze di finanza. Contro tali decisioni, se l'ammontare controverso della tassa superi le L. 10.000, è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze nel termine di giorni trenta dalla loro notificazione.

Le decisioni del Ministero e quelle definitive delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Allegato 1

TARIFFA A

Motocicli

Potenza in CV	Tassa annua
Fino a 3	L. 4.000
Da oltre 3 fino a 6	» 5.500
Oltre 6	» 7.500

Motocarrozzette

Potenza in CV	Tassa annua
Fino a 3	L. 4.500
Da oltre 3 fino a 6	» 6.000
Oltre 6	» 8.000

NB. — Per le motocarrozzette adibite a servizio pubblico da piazza la tassa è ridotta ad un quarto (¼).

TARIFFA B

Velocipedi con motore ausiliario

Cilindrata	Tassa fissa annua
Fino a 50 cm^3	L. 1.200

Motocicli leggeri

Cilindrata	Tassa annua
Oltre 50 cm^3 e fino a 125 cm^3	L. 3.000

Motocarrozzette leggere

Cilindrata	Tassa annua
Oltre 50 cm^3 e fino a 125 cm^3	L. 3.500

TARIFFA C

Autovetture adibite al trasporto di persone

Potenza in CV	Tassa annua	Potenza in CV	Tassa annua
Fino a 10	L. 7.000	Fino a 28	L. 60.000
» 11	» 10.000	» 29	» 63.000
» 12	» 12.000	» 30	» 66.000
» 13	» 14.200	» 31	» 69.000
» 14	» 18.000	» 32	» 72.000
» 15	» 21.000	» 33	» 75.000
» 16	» 24.000	» 34	» 79.000
» 17	» 27.000	» 35	» 83.000
» 18	» 30.000	» 36	» 87.000
» 19	» 32.000	» 37	» 91.000
» 20	» 36.000	» 38	» 95.000
» 21	» 39.000	» 39	» 99.000
» 22	» 42.000	» 40	» 103.000
» 23	» 45.000	» 41	» 107.000
» 24	» 48.000	» 42	» 111.000
» 25	» 51.000	» 43	» 115.000
» 26	» 54.000	» 44	» 119.000
» 27	» 57.000	» 45	» 123.000

NB. — Per le autovetture di potenza superiore ai 45 CV si applica la tassa corrispondente a cavalli vapore 45 aumentata di L. 5.000 (cinquemila) per ogni cavallo vapore in più dei 45.

Alla tassa riportata nella presente tariffa si applicano le seguenti riduzioni:

1) per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50%; per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1937 la riduzione è del 60%;

2) per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza: riduzione ad un quarto (1/4); per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1937 la riduzione è ad un quinto (1/5);

3) per le autovetture adibite a scuola guida: riduzione del 40% a condizione che sulla licenza di circolazione sia stata apposta dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile apposita annotazione attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è adibito esclusivamente a scuola guida.

Sono assoggettati inoltre alla tassa stabilita dalla presente tariffa gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.

TARIFFA *D*

Autobus

Potenza in CV	Tassa annua	Potenza in CV	Tassa annua
Fino a 10	L. 6.000	Fino a 28	L. 38.000
» 11	» 7.500	» 29	» 40.000
» 12	» 9.000	» 30	» 42.000
» 13	» 10.500	» 31	» 44.000
» 14	» 12.000	» 32	» 46.000
» 15	» 13.500	» 33	» 48.000
» 16	» 15.000	» 34	» 50.000
» 17	» 16.500	» 35	» 53.000
» 18	» 18.000	» 36	» 56.000
» 19	» 20.000	» 37	» 59.000
» 20	» 22.000	» 38	» 62.000
» 21	» 24.000	» 39	» 65.000
» 22	» 26.000	» 40	» 68.000
» 23	» 28.000	» 41	» 71.000
» 24	» 30.000	» 42	» 74.000
» 25	» 32.000	» 43	» 77.000
» 26	» 34.000	» 44	» 80.000
» 27	» 36.000	» 45	» 83.000

N.B. — Per gli autobus di potenza superiore ai 45 CV si applica la tassa corrispondente ai cavalli vapore 45, aumentata di L. 3.000 per ogni cavallo vapore in più dei 45.

Per gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e per gli autobus adibiti al servizio pubblico su linea regolare si applica la tassa riportata nella presente tariffa ridotta di un terzo (1/3).

TARIFFA *E*

Autoscafi ad uso privato

Trasporto persone

Potenza in CV	Tassa annua	Potenza in CV	Tassa annua
Fino a 1	L. 940	Fino a 24	L. 12.680
» 2	» 1.140	» 25	» 13.895
» 3	» 1.345	» 26	» 15.135
» 4	» 1.555	» 27	» 16.635
» 5	» 1.770	» 28	» 18.075
» 6	» 1.985	» 29	» 19.850
» 7	» 2.310	» 30	» 21.560
» 8	» 2.645	» 31	» 23.425
» 9	» 2.980	» 32	» 25.325
» 10	» 3.325	» 33	» 27.275
» 11	» 3.685	» 34	» 29.275
» 12	» 4.060	» 35	» 31.325
» 13	» 4.550	» 36	» 33.810
» 14	» 5.055	» 37	» 36.310
» 15	» 5.555	» 38	» 38.810
» 16	» 6.095	» 39	» 41.310
» 17	» 6.635	» 40	» 43.810
» 18	» 7.300	» 41	» 46.310
» 19	» 7.980	» 42	» 48.810
» 20	» 8.675	» 43	» 51.310
» 21	» 9.535	» 44	» 53.810
» 22	» 10.425	» 45	» 56.310
» 23	» 11.500		

NB. — Per gli autoscafi di potenza superiore ai 45 CV si applica la tassa corrispondente ai cavalli vapore 45 aumentata di L. 2.500 per ogni cavallo vapore in più dei 45.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione è dovuta in ragione di L. 150 per ogni cavallo vapore di potenza del motore.

Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa riportata dalla presente tariffa ridotta ad un terzo (1/3).

Sono soggetti alle tasse stabilite dalla presente tariffa tutti i natanti a propulsione meccanica destinati a navigare sui laghi, fiumi e canali, e quelli destinati alla navigazione in acque soggette a giurisdizione marittima, ma esenti dall'obbligo del ruolo di equipaggio.

TARIFFA *F*

Autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi e motofurgoncini leggeri

PORTATA DEL VEICOLO	TASSA ANNUA Autocarri motocarri motofurgoncini		TASSA ANNUA Rimorchi	
Fino a 4 quintali	L.	5.000	L.	5.500
Da oltre 4 fino a 8 q.li	»	7.000	»	7.700
» 8 » 10 »	»	9.000	»	9.900
» 10 » 15 »	»	12.000	»	13.200
» 15 » 20 »	»	17.000	»	18.700
» 20 » 25 »	»	22.000	»	24.200
» 25 » 30 »	»	27.000	»	29.700
» 30 » 35 »	»	32.000	»	35.200
» 35 » 40 »	»	37.000	»	40.700
» 40 » 45 »	»	42.000	»	46.200
» 45 » 50 »	»	47.000	»	51.700
» 50 » 60 »	»	52.000	»	57.200
» 60 » 70 »	»	58.000	»	63.800
» 70 » 80 »	»	64.000	»	70.400
» 80 » 90 »	»	72.000	»	79.200
» 90 » 100 »	»	82.000	»	90.200
» 100 » 110 »	»	92.000	»	101.200
Oltre 110 quintali	»	105.000	»	115.500

NB. — Per i motofurgoncini leggeri la tassa annua è di L. 4.000.

TARIFFA *G*

Rimorchi adibiti al trasporto di persone

Numero dei posti	Uso privato		Noleggio rimessa e servizio pubblico di linea	
Fino a 15	L.	25.000	L.	16.665
Da 16 a 25	»	37.500	»	25.000
Da 26 a 40	»	56.250	»	37.500
Oltre i 40	»	93.750	»	62.500

TARIFFA *H*

Diritti fissi e tasse fisse

Riferimento articoli del T. U.			
16	1) Rilascio del certificato sostitutivo del disco-contrassegno: diritto fisso	L.	15
19	2) Circolazione in esenzione delle autovetture nuove di fabbrica: diritto fisso	»	50
23	3) Circolazione di prova:		
	a) autovettture, autobus, autocarri e rimorchi tassa fissa annua	»	40.000
	b) motocicli, motocarrozzette, motocarri, motocicli leggeri, motocarrozzette leggere e motofurgoncini leggeri: tassa fissa annua	»	6.000
	c) autoscafi e velocipedi con motore ausiliario: tassa fissa annua	»	3.000
26	4) Trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri e motocarri pure nuovi di fabbrica:		
	per ogni trasporto: tassa fissa	»	2.000
28	5) Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali: per ogni persona trasportabile: tassa fissa annua	»	1.000

TARIFFA *I*

Autoveicoli e rimorchi ad uso speciale

(Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 3, (1°, 2° e 5° comma)

A) Autoveicoli adibiti ad uso speciale e non atti comunque al trasporto di cose:

1) trattrici stradali;

2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;

3) autospazzatrici;

4) autospazzaneve;

5) autopompe;

6) autoinnaffiatrici;

7) autocarri attrezzi;

8) autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche;

9) autocarri gru per soccorsi e recuperi automobilistici;

10) autosgranatrici;

11) autotrebbiatrici;

12) autofunebri;

13) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;

14) autoveicoli per disinfezioni;

15) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, semprechè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

16) autoveicoli per radio cinema-sonoro;

17) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti:

tassa annua per ogni CV di potenza del motore: L. 500.

B) Autoambulanze:

tassa annua per ogni CV di potenza del motore: L. 120.

C) Rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui alla precedente lett. *A*), rimorchi carrozzati ad uso speciale conformemente all'autoveicolo da cui sono trainati, rimorchi ad uso di abitazione, quelli di campeggio e simili, carrelli adibiti al trasporto di veicoli ferroviari su strada:
tassa fissa annua per ciascun veicolo: L. 3.000.

Allegato 2

Tabella delle infrazioni

N° d'ordine	Titolo della infrazione	Misura della pena pecuniaria
1	Circolazione con autoveicolo, rimorchio o navigazione con autoscafo senza il pagamento della tassa:	Da un minimo pari alla tassa dovuta ad un massimo del doppio di essa, oltre il pagamento del tributo evaso.
2	Se il veicolo o l'autoscafo è adibito ad un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta:	Da un minimo pari alla differenza fra la tassa pagata e quella maggiore dovuta ad un massimo del doppio della differenza stessa (oltre il pagamento di tale differenza).
3	Circolazione di autoveicolo, rimorchio o navigazione di autoscafo con carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione:	Da un minimo di L. 2000 ad un massimo di L. 40.000 oltre al pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.
4	Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali senza l'autorizzazione di cui all'art. 28 del Testo Unico, oppure inosservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 29 o trasporto di personale non dipendente dall'azienda proprietaria dell'autocarro:	La pena pecuniaria e la differenza di tassa come previsto al n. 2 della presente tabella (oltre l'ammenda stabilita dall'art. 114 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, e il ritiro della licenza di circolazione dell'autocarro e della patente di guida del conducente ai sensi degli artt. 81 e 94 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740).
5	Uso della targa di prova per fini diversi:	Da un minimo pari alla tassa dovuta per le caratteristiche del veicolo ad un massimo del triplo, oltre al pagamento della tassa.
6	Circolazione di prova con autoveicolo sprovvisto della speciale targa di prova.	Da un minimo di L. 2000 ad un massimo di L. 12.000.

N° d'ordine	Titolo della infrazione	Misura della pena pecuniaria
7	Uso della targa di prova scaduta, oppure mancata restituzione della targa stessa alla Prefettura entro dieci giorni dalla scadenza:	Da un minimo di L. 1000 a un massimo di L. 12.000.
8	Autoveicolo adibito a servizio pubblico di piazza o di linea sprovvisto della speciale targa con la dicitura « servizio pubblico »:	Da un minimo di L. 1000 a un massimo di L. 4000.
9	Veicolo in circolazione senza il documento di circolazione sebbene la tassa risulti corrisposta:	Da un minimo di L. 200 a un massimo di L. 1200.
10	Quando il veicolo, anche esente da tassa, non porti il disco contrassegno o non lo tenga esposto in modo ben visibile e nel posto prescritto:	Da un minimo di L. 100 a un massimo di L. 1200.
11	Per ogni altra violazione alle disposizioni del testo unico:	Da un minimo di L. 200 a un massimo di L. 2000.

Allegato 3

Dischi-contrassegno per la riscossione delle tasse di circolazione
Serie e caratteristiche

Serie I

Disco-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione annuale, quadrimestrale e bimestrale sugli autoveicoli, rimorchi ed autoscafi

tale disco-contrassegno, il cui diametro esterno è di mm. 74 e quello interno di mm. 59, reca impresse sulla fascia compresa fra le due circonferenze le diciture in alto « A.C.I. » ed in basso « Tassa di circolazione », ambedue in bianco su fondo colorato.

Nel disco, è indicato in alto « Targa n. », sotto una punteggiatura per l'indicazione del tipo del veicolo; segue una striscia colorata di mm. 13 di altezza su cui è indicato al centro stampato in bianco l'anno di validità in numeri arabi di mm. 10 di altezza. Ai lati dell'anno di validità si legge a sinistra « bollettario », a destra « bolletta ».

Nella zona sottostante l'anno di validità, su fondo bianco, deve essere impresso in nero il mese di scadenza; più sotto una striscia in grisè per l'indicazione dell'importo in lettere seguita da una L. e da una riga punteggiata per l'indicazione dell'importo in cifre; in fondo l'« Esattore ».

Al lato destro della bolletta figlia, esternamente al disco contrassegno, è stampata la dicitura: « Da restituire al successivo versamento ».

Stampa: litografica.

Carta: filigranata.

Serie II

Disco-contrassegno per la riscossione della tassa sulla circolazione di prova degli autoveicoli, rimorchi, autoscafi, e velocipedi con motore ausiliario:

tale disco-contrassegno, il cui diametro esterno è di mm. 94 e quello interno di mm. 71, reca impressa sulla fascia compresa fra le due circonferenze le diciture in alto « A.C.I. » in basso « Tassa di circolazione », ambedue in bianco su fondo colorato.

Nello stesso disco in alto, seguendo la circonferenza interna, si legge « Targa di prova »: più sotto « N. », « tipo », « Luogo e data di rilascio », segue una striscia colorata di mm. 17 di altezza su cui è indicato al centro, stampato in bianco, l'anno di validità in numeri arabi di mm. 13 di altezza.

Ai lati dell'anno di validità è indicato: a sinistra « Bollettario » a destra « Bolletta ».

Nella zona sottostante l'anno di validità, su fondo bianco, è indicato in nero, a stampa litografica, la dicitura « Dicembre »; in basso: « Concessionario. », L. », « Lire » seguito da una striscia in grisè per l'indicazione dell'importo in lettere; in fondo l'« Esattore ».

Stampa: litografica.

Carta: filigranata.

Serie III

Disco-contrassegno per le autovetture e i motocicli in temporanea importazione:

tale disco-contrassegno, il cui diametro esterno è di mm. 74 e quello interno di mm. 59 reca impresse sulla fascia compresa fra le due circonferenze le diciture in alto « A.C.I. » ed in basso « Tassa di circolazione », ambedue in bianco su fondo colorato.

E' diviso orizzontalmente in 6 zone:

1ª *zona*: a fondo pieno, con la scritta indicante l'anno solare in caratteri bianchi;

2ª *zona*: a fondo ondulato, diviso in due parti uguali, con la scritta a sinistra « Bollettario » a destra « Bolletta », in caratteri a grisè;

3ª *zona*: a fondo ondulato e colorato con le lettere « EE » a caratteri pieni;

4ª *zona*: a fondo ondulato, porta la scritta « N. targa » in caratteri a grisè;

5ª *zona*: a fondo ondulato, con la scritta a sinistra « Mese », a destra « Giorno » in caratteri a grisè;

6ª *zona*: a fondo bianco, con la dicitura « L'Esattore ».

Stampa: litografica.

Carta: filigranata.

Serie IV

Bolletta per la riscossione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli temporaneamente importati e per l'esazione dei supplementi di tassa.

Tale bolletta deve contenere le generalità del contribuente, i dati dell'autoveicolo, la causale e l'ammontare del tributo percepito e il periodo cui si riferisce

Serie V

Disco-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione annuale sui velocipedi a motore:

il disco ha il diametro esterno di mm. 52 e il diametro interno di mm. 43,5, reca impressa sulla fascia compresa fra le due circonferenze la dicitura: in alto « Tassa di circolazione », in basso « Velocipedi a motore », tra le due scritte lateralmente « A.C.I. » in nero e su fondo bianco.

Nel disco è indicato in alto « L.   », in nero; sotto « bollettario » sotto ancora « bolletta », in grisè; una striscia colorata di mm. 10,05 di altezza su cui è indicato al centro, stampato in bianco, l'anno di validità in numeri arabi di mm. 8 di altezza. Nella zona sottostante l'anno di validità, su fondo bianco è indicato in grisè « motore n.

In fondo: « L'Esattore ».

Stampa: litografica.

Carta: filigranata.

Serie VI

Disco-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione annuale sul motocicli leggeri e motocarrozzete leggere:

il disco ha il diametro esterno di mm. 60 e il diametro interno di mm. 49, reca impresso sulla fascia compresa fra le due circonferenze la dicitura in alto « tassa di circolazione », in basso « motocicli leggeri », tra le due scritte lateralmente « A.C.I. » in nero su fondo bianco.

Nel disco è indicato in alto « Bollettario », sotto « Bolletta » in grisè; una striscia colorata di mm. 12,5 di altezza su cui è indicato al centro, stampato in bianco, l'anno di validità in numeri arabi di mm. 11 di altezza.

Nella zona sottostante l'anno di validità, su fondo bianco è indicato in grisè « Targa n.   » sotto « L.   » seguito da un rigo punteggiato per l'indicazione dell'importo in cifre.

In fondo. « L'Esattore ».

Stampa: Litografica.

Carta: Filigranata.

Serie VII

Disco-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione annuale sui motofurgoncini leggeri:

il disco ha il diametro esterno di mm. 60 e il diametro interno di mm. 49, reca impresso sulla fascia compresa fra le due circonferenze la dicitura in alto « Tassa di circolazione », in basso « motofurgoncini leggeri », tra le due scritte lateralmente « A.C.I. » in nero su fondo bianco.

Nel disco è indicato: in alto « Bollettario », sotto « Bolletta » in grisè; una striscia colorata di mm. 12,5 di altezza su cui è indicato al centro, stampato in bianco, l'anno di validità in numeri arabi di mm. 11 di altezza.

Nella zona sottostante l'anno di validità su fondo bianco è indicato in grisè « Targa n.   » sotto « L.   » seguito da un rigo punteggiato per l'indicazione dell'importo in cifre.

In fondo: « L'Esattore ».

Stampa: Litografica.

Carta: Filigranata.

Serie VIII

Disco-contrassegno S. E. (Servizio Esente) costituente il distintivo esterno del riconosciuto diritto alla esenzione dal pagamento della tassa di circolazione:

il disco-contrassegno del diametro esterno di mm. 74 e del diametro interno di mm. 55 reca impresso sulla fascia compresa tra le due circonferenze la dicitura in alto « Ministero Finanze » quindi « Direzione Generale Tasse e II. II. sugli Affari ».

Il disco è diviso orizzontalmente in sei zone:

1ª *zona*: anno di validità in numeri arabi in bianco su fondo colorato;

2ª *zona*: a fondo ondulato diviso in due parti uguali con la scritta a sinistra « n. Bollettario », a destra « n. Bolletta » in caratteri grisè;

3ª *zona*: una striscia a fondo ondulato alta mm. 17 con impresse le lettere « S. E. » dell'altezza di mm. 14;

4ª *zona* a fondo ondulato porta la scritta « n. Targa » in caratteri grisè;

5ª *zona* a fondo ondulato porta le scritte « Mese » « Giorno » in caratteri grisè;

6ª *zona*: a fondo bianco con dicitura « L'Intendente ».

Serie IX

Disco-contrassegno « C. D. » (Corpo Diplomatico) costituente il distintivo esterno dell'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione spettante al Corpo Diplomatico:

il disco-contrassegno del diametro esterno di mm. 74 e del diametro interno di mm. 55 reca impresso sulla fascia compresa fra le due circonferenze, la dicitura in alto « Ministero Finanze » quindi « Direzione Generale Tasse e II. II. sugli Affari ».

Il disco è diviso orizzontalmente in sei zone:

1ª *zona*: anno di validità in numeri arabi in bianco su fondo colorato;

2ª *zona* a fondo ondulato diviso in due parti uguali con la scritta a sinistra « n. Bollettario », a destra « n. Bolletta » in caratteri grisè;

3ª *zona* una striscia a fondo ondulato alta mm. 17 con impresse le lettere « C. D. » dell'altezza di mm. 14;

4ª *zona*: a fondo ondulato porta la scritta « n. Targa » in caratteri grisè;

5ª *zona* a fondo ondulato porta la scritta « Data » in caratteri grisè;

6ª *zona*: a fondo bianco con dicitura « L'Intendente ».

Visto, *il Ministro per le finanze*

VANONI

INDICE

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 100 (9105000) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.